REGOLAMENTO (CEE) N. 75/84 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3406/83 relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Lesotho a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3406/83 della Commissione (5) ha indetto una gara per la fornitura di 6 000 tonnellate di frumento tenero, a destinazione del Lesotho, a titolo del programma di aiuto per il 1983 ; che il paese beneficiario non è in grado di assumere la consegna delle merci prima della metà del mese di marzo del 1984 ; che è opportuno, per consentire un avviamento dei prodotti nelle condizioni più appropriate, rinviare il periodo di imbarco dal 1° al 29 febbraio 1984, specificando le esigenze richieste per il trasporto marittimo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3406/83 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo :

 « 4. Il concorrente s'impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente ».

2. Il testo del punto 15 dell'allegato I è sostituito dal seguente testo :

 « 15. Periodo d'imbarco : dal 1° al 29 febbraio 1984 ».

Articolo 2

Le spese supplementari causate dall'applicazione del presente regolamento sono, dietro presentazione di documenti giustificativi e previo accordo della Commissione, a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 337 del 2. 12. 1983, pag. 28.